

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO per Servizi di sosta tramite WebAPP o altri canali digitali

1 Premesse

1.1 Queste condizioni generali (le "Condizioni Generali") sono parte integrante del Contratto e stabiliscono i termini e le condizioni in base alle quali Eramus acconsente a fornire servizi di sosta tramite WebAPP in conformità con il Contratto.

1.2 La società **Eramus** è proprietaria del Sistema GioBlu (nel seguito anche solo "WebApp") per la gestione della sosta e altri servizi correlati che intende fornire perché sia implementato sul territorio comunale di Colle di Val d'Elsa.

Il Sistema GioBlu è accessibile agli Utenti Finali tramite, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, internet WebApp o altri canali digitali. L'Utente Finale può inserire gli orari di inizio e fine della sosta utilizzando la WebApp o altre interfacce – purché collegate al Sistema GioBlu – che consentano di avviare automaticamente la tariffazione della sosta quando l'Utente Finale entra in un'area di sosta comunale a pagamento. La gamma dei servizi e le modalità di prestazione dei servizi forniti di volta in volta dalla ~~della~~ piattaforma GioBlu, possono essere adattati dalla Eramus sulla base delle specifiche esigenze via via rappresentate dal Concessionario/Ente.

1.3 Laddove il Concessionario/Ente sia già inserito nell'elenco degli Enti Creditori del sistema PagoPA, l'Utente Finale potrà eseguire il pagamento tramite piattaforma PagoPA (con carta di credito/debito o altro sistema di pagamento che consenta l'incasso diretto all'Ente o al concessionario del servizio della sosta). È dunque necessario che l'Ente - o comunque il Concessionario - prodromicamente alla stipula del presente contratto provveda all'inserimento della propria impresa all'interno degli Enti Creditori del sistema PagoPA.

1.4 Le presenti Condizioni Generali contengono i termini e le condizioni per l'implementazione e l'operatività del Sistema GioBlu nelle Aree di Sosta attuali e future gestite dal Concessionario/Ente.

Se non diversamente indicato nel presente Contratto, i tempi di implementazione del Sistema GioBlu in ciascuna rispettiva Area di Sosta saranno concordati dalle Parti di volta in volta.

Se il Concessionario/Ente utilizza un sistema fornito e gestito da un soggetto terzo (il "Fornitore di Sistema") per gestire una qualsiasi delle Aree di Sosta, il medesimo Concessionario/Ente sarà responsabile di assicurare che il "Fornitore di Sistema" collabori pienamente all'implementazione del Sistema GioBlu – o comunque che non ostacoli l'avvicendamento dei servizi – affinché

le parti del contratto possano adempiere alle pattuizioni del Contratto.

2 Definizioni, interpretazione e glossario

2.1 Ai fini del Contratto, salvo ove il contesto richieda altrimenti, le definizioni di cui al presente glossario avranno i significati indicati di seguito:

"**WebApp**" indica l'applicazione di Eramus utilizzabile tramite web browser su smartphone, tablet o dispositivi elettronici simili, attraverso i quali sono accessibili i Servizi GioBlu.

"**Area di Sosta**" indica qualsiasi area designata per la sosta quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: un garage, un'area di sosta, un singolo posto auto. Tale definizione e includerà ogni Area di Sosta aggiuntiva sotto l'amministrazione o la gestione del Concessionario/Ente.

"**Area Segnaletica**" ha il significato attribuitogli nella Sezione 8.1.

"**Codice Civile**" indica il Codice Civile Italiano, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, vigente alla data di stipula del presente contratto.

"**Commissione**" indica qualsiasi importo dovuto dall'Utente finale a Eramus per la fornitura dei Servizi GioBlu.

"**Contratto**" indica: le presenti Condizioni Generali, la Convenzione, ogni e qualsiasi appendice e/o Addendum facente parte dei precedenti documenti, fermo restando che i medesimi – per essere efficaci – saranno obbligatoriamente e soggetti a modifiche pattuite per iscritto fra le parti.

"**Controllo**" "**Controllato**" o "**Controllante**" indicano che una Parte ha il potere di – ovvero è soggetta al – controllo (diretto o indiretto) di altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

"**Dashboard di Sosta**" indica l'interfaccia digitale e la piattaforma amministrativa della società Eramus per la gestione dei parcheggi e la visualizzazione delle informazioni relative ai parcheggi.

"**Diritti di Proprietà Intellettuale**" indica, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, marchi (inclusi nomi commerciali o aziendali e nomi di dominio), marchi di servizio, diritti su loghi, diritti di design, diritti su software, codice sorgente, diritti d'autore, diritti su database, processi, know-how (inclusi i segreti commerciali) e qualsiasi diritto simile valido nei confronti di terzi e tutti i diritti sotto licenza o altrimenti in relazione a quanto sopra, registrati o non registrati e brevettabili o meno o forme di protezione con effetto simile, ovunque nel mondo. Con specifico riferimento al presente contratto ed in relazione ad Eramus, tale definizione include la Proprietà del "Sistema GioBlu".

"**Entità GioBlu**" indica qualsiasi membro della Eramus s.r.l.

"Fornitore di Sistema" individua il soggetto terzo al presente contratto che al momento della stipula del presente contratto fornisce servizi simili o coincidenti a quelli disciplinati dal presente contratto, come anche accennato all'art. 1.4.

"Eramus" indica:

(a) Eramus s.r.l. e qualsiasi suo successore a qualsiasi titolo

(b) tutti i soggetti giuridici nazionali o internazionali, che di volta in volta direttamente o indirettamente

(i) controllano/controlleranno o sono/saranno controllate da Eramus s.r.l. (o il suo successore), ovvero

(ii) sono controllate da qualsiasi entità di cui ai punti (a) e (b)(i) o congiuntamente con ~~da~~ tali entità, con esclusione, tuttavia, di qualsiasi entità o soggetto giuridico che controlla direttamente o indirettamente Eramus privo della denominazione "Eramus" nella sua ragione sociale.

"Gestionale della Sosta " indica l'interfaccia digitale e la piattaforma amministrativa della Eramus s.r.l. da quest'ultima sviluppato ed utilizzato per la connessione e gestione di più Concessionari del servizio di sosta digitale, o qualsiasi successore dei concessionari e/o di Eramus.

"Informazioni dell'Operatore/Ente/Concessionario"

indica qualsiasi dato, ovvero informazione riservata e/o di proprietà dell'Operatore, rilasciata a Eramus s.r.l. onde consentire alla medesima di adempiere alle obbligazioni pattuite ai sensi del Contratto.

"Concessionario" indica la società a capitale interamente pubblico affidataria del servizio in concessione della sosta a pagamento.

"Informazioni riservate" indica:

(a) la Proprietà di Eramus s.r.l.;

(b) le Informazioni dell'Operatore;

(c) i termini del presente Contratto;

(d) qualsiasi informazione che per sua natura, qualsiasi sia la Parte terza rispetto al contratto che la riceve o l'apprende, è ritenuta dalle parti del contratto come riservata o confidenziale; ciò include a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: qualsiasi informazione, dato o materiale relativo alle attività, strategia, operazioni, processi, piani, intenzioni, prodotti, knowhow, progetti, clienti, fornitori, dati personali, segreti commerciali, dati finanziari di una Parte, e comunque ogni informazione, comunicazione o dato che sia contrassegnato come riservato e/o confidenziale.

"Interfacce Gioblu" indica le interfacce digitali di proprietà della Eramus s.r.l., ivi comprese e senza limitazioni: la Dashboard di Sosta, il Gestionale di Sosta e

qualsiasi altra interfaccia sviluppata e/o di proprietà di Eramus s.r.l..

"Proprietà di Eramus" indica:

(a) i processi di business, le tecnologie, i software, i sistemi e le reti del Gruppo Eramus, compresi, tra l'altro, il Sistema Gioblu, le Interfacce Gioblu ed includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: qualsiasi algoritmo, analisi, dato, base dati, invenzione, know-how, metodologia, processo, strumento, segreto commerciale, codice sorgente, disegno; e

(b) ogni e qualsiasi opera, algoritmo ed interfaccia informatico derivato, incrementato, migliorato, e/o modificato rispetto a qualsiasi versione precedente realizzato e/o sviluppato dalla Eramus s.r.l..

"Servizi Gioblu" indica i servizi di sosta mobile e altri servizi correlati che Eramus s.r.l. fornisce – sulla base di specifica pattuizione mediante sistema informatico - di volta in volta attraverso il Sistema Gioblu.

"Sistema Gioblu" indica il sistema digitale informatico (applicazione) realizzato per la sosta mobile, ed i servizi correlati, attraverso il quale la Eramus mette a disposizione i Servizi Gioblu, sebbene esso possa essere accessibile anche tramite diverse interfacce.

"Tariffe di Sosta " indica tariffe e oneri relativi all'uso (a carico di un Utente Finale) di un'Area di Sosta, che si basano sulla quantificazione del costo orario (o per frazione di ora) per la sosta stabilito dal Concessionario/Ente o dal Proprietario - a seconda dei casi - sommato alla Commissione dovuta all'Entità Gioblu per l'uso dell'applicazione di pagamento.

"Utente Finale" indica qualsiasi soggetto che si avvale dei Servizi Eramus forniti tramite il Sistema Gioblu.

"Violazione sostanziale" indica una condotta posta in essere da una parte del presente contratto che ha, o potrebbe avere, effetto pregiudizievole degli interessi ovvero del lucro che la parte non inadempiente avrebbe potuto trarre sulla base delle presenti Condizioni Generali, ovvero la violazione di alcuna clausola sostanziale del presente Contratto.

2.2 Le definizioni possono anche essere trovate altrove nella Convenzione, nelle presenti Condizioni Generali o in qualsiasi Appendice.

3 Responsabilità di Eramus s.r.l.

Eramus s.r.l. si obbliga a:

3.1 fornire assistenza agli Utenti Finali, nei modi e termini di cui all'art. 9 (Utenti Finali).

3.2 Rendere il Sistema Gioblu disponibile per l'implementazione nelle Aree di Sosta, fornire una ragionevole assistenza nell'implementazione dello stesso, fornire i Servizi Gioblu nelle Aree di Sosta quando il Sistema Gioblu è implementato, registrare le operazioni

di sosta dell'Utente Finale o altre operazioni relative ai Servizi Erasmus.

3.3 Fornire a propria cura e spese, le infrastrutture (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Layout cartellonistica segnaletica) ed i servizi tecnici necessari per l'implementazione del Sistema Gioblu in un'Area di Sosta. In particolare, a scanso di equivoci, qualsiasi investimento hardware o software, o qualsiasi licenza di terzi che potrebbe essere necessaria al Concessionario/Ente per implementare il Sistema Gioblu nell'Area di Sosta sarà effettuata a cura e spese del Concessionario/Ente con l'espressa intesa che il medesimo Concessionario/Ente se ne costituirà custode con onere - a sua cura e spese - di installazione, controllo, manutenzione e riparazione.

Di conseguenza, alla cessazione – per qualsiasi ragione - del presente contratto, il Concessionario/Ente provvederà a sua cura e spese a tutte le spese di disinstallazione, rimozione ed eventuale smaltimento di tutte le infrastrutture fornite da Erasmus, di cui sopra.

3.4 Configurare le zone di sosta e i prezzi delle Tariffe di Sosta sulla base delle determinazioni ed indicazioni del Concessionario/Ente o del Proprietario, in conformità con quanto previsto alla Sezione 4.2.8 che segue.

3.5 Notificare, al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario appena ragionevolmente possibile, qualsiasi malfunzionamento o difetto di sistema del “Sistema Gioblu” che possa recare pregiudizio o violazione sostanziale del presente contratto.

3.6 Fornire al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario materiale informativo riguardante il Sistema Gioblu nella misura stabilita da Erasmus s.r.l.. Tale materiale informativo può consistere in materiale di marketing o articoli correlati, come immagini, opuscoli, espositori, ecc.

3.7 Fornire al Concessionario/Ente rapporti mensili sulle operazioni di sosta con esito positivo. Tali rapporti mensili possono essere forniti attraverso un'interfaccia dell'applicazione Gioblu.

4 Responsabilità del Concessionario/Ente

4.1 Il Concessionario/Ente, ovvero il Proprietario, è l'unico responsabile della custodia, funzionamento e gestione delle Aree di Sosta ed è unico responsabile della determinazione e riscossione delle Tariffe di Sosta (compresa l'attività degli ausiliari della sosta) nelle Aree di Sosta.

4.2 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario, si obbliga a:

4.2.1 Implementare il Sistema Gioblu nelle Aree di Sosta.

4.2.2 Effettuare qualsiasi investimento hardware o software, o acquisire qualsiasi licenza di terzi che possa essere necessaria affinché la Erasmus s.r.l.

possa implementare il Sistema Gioblu nelle Aree di Sosta.

4.2.3 Provvedere all'inserimento della propria impresa all'interno degli Enti Creditori del sistema PagoPA.

4.2.4 Attivare come partner tecnologico PagoPA dell'Ente/Concessionario la società Erasmus s.r.l..

4.2.5 Installare la segnaletica e sostenere i relativi costi come stabilito dalle Parti nella Sezione 8 (Segnaletica).

4.2.6 Assicurarsi che la disponibilità ad utilizzare i Servizi Gioblu sia chiaramente visibile agli Utenti Finali e ai potenziali Utenti Finali in aree come l'Area di Sosta, l'Area Segnaletica e qualsiasi altra area adiacente alle Aree di Sosta soggette al servizio.

4.2.7 Dare a Erasmus s.r.l. un preavviso minimo di 20 giorni lavorativi prima di attuare qualsiasi cambiamento nelle zone di sosta ovvero di variazione delle Tariffe di Sosta.

4.2.8 Verificare la correttezza della configurazione delle zone di sosta, delle Tariffe di Sosta e delle Commissioni praticate da Erasmus s.r.l..

Il Concessionario/Ente è responsabile di notificare immediatamente a Erasmus s.r.l. qualsiasi errore nell'implementazione delle zone di sosta, delle Tariffe di Sosta ovvero delle Commissioni praticate all'Utente Finale. Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario è l'unico soggetto autorizzato alla verifica delle modifiche richieste utilizzando l'Interfaccia di Gioblu.

In particolare, è chiaro e pattuito che, Erasmus s.r.l. non potrà mai essere ritenuta responsabile per le richieste di modifica delle Tariffe di Sosta effettuate dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario o da qualunque persona che agisca in nome o per conto del Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario.

4.2.9 Accettare la registrazione dell'Utente Finale della sosta, o di altri Servizi nel “Sistema Gioblu”, e conservare tale registrazione dell'Utente Finale come prova in caso di qualsiasi potenziale controversia tra l'Utente Finale e il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario: ciò a condizione che la registrazione nel Sistema Gioblu contenga informazioni sul numero di targa a cui è collegata la registrazione dell'Utente Finale, sui dati di localizzazione e sull'ora di inizio/fine sosta, a seconda del caso.

In caso di controversia, il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario, se soccombente, rimborserà all'Utente Finale qualsiasi multa, costo di ispezione o Costo di Sosta e/o Commissione che, sulla base

delle registrazioni nel “Sistema GioBlu”, sia stato erroneamente e/o ingiustamente addebitato all’Utente Finale vittorioso nella controversia.

4.2.10 Nel caso in cui sorga una controversia tra un Utente Finale e il Concessionario/Ente o il Proprietario in merito a una multa, ovvero un costo di ispezione, e laddove l’Utente Finale dichiara (esplicitamente o implicitamente) che tale multa o costo di ispezione sia il risultato di un errore del “Sistema GioBlu”, il Concessionario/Ente o il Proprietario si obbliga altresì a collaborare in buona fede con Erasmus s.r.l. affinché sia esperito ogni tentativo di risolvere la controversia stragiudizialmente, e si obbliga a comportarsi in modo da evitare una pubblicità sfavorevole nei confronti della Erasmus s.r.l. e del “servizio GioBlu”.

4.2.11 Rimborsare direttamente - tenendo indenne Erasmus s.r.l. - qualsiasi Utente Finale per qualsiasi Costo di Sosta, multa, costo di ispezione e/o costo o onere simile (in tutto o in parte) pagabile a, ovvero riscosso da, oppure per conto e/o a causa ovvero in conseguenza di:

- (i) qualsiasi errore addebitabile al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: discrepanza di importi tra Tariffe di Sosta evidenziate nella segnaletica locale e le Tariffe di Sosta ufficiali imposte nella relativa area di sosta ovvero zone di sosta non correttamente implementate e/o servite da idonea segnaletica);
- (ii) qualsiasi errore di comunicazione tra il sistema del Concessionario/Ente o del Proprietario (incluso il sistema fornito dal Fornitore di Sistema o ASP, a seconda dei casi) e il “Sistema GioBlu”, imputabile al Fornitore di Sistema.

4.2.12 Informare Erasmus s.r.l. di qualunque cambiamento nell’hardware, nell’infrastruttura e nel software usata che possa, anche solo potenzialmente, influenzare l’uso o la fruibilità del “Sistema GioBlu” o dei servizi ad esso collegati in qualsiasi Area di Sosta. In tal caso il Concessionario/Ente si impegna a notificare preventivamente – ovvero a comunicare formalmente per iscritto - a Erasmus s.r.l. qualsiasi cambiamento di questo tipo il più presto possibile, e comunque entro e non oltre tre (3) mesi prima che i cambiamenti siano implementati.

4.2.13 ad astenersi dal rimuovere e/o dal modificare qualsiasi “Area di Sosta” attiva – come regolata dal presente contratto tra le Parti- senza previo accordo scritto.

5 Dichiarazioni e Garanzie

5.1 Ciascuna Parte dichiara di avere il pieno titolo, autorità e la capacità di stipulare il Contratto e di adempiere ai propri obblighi in esso previsti. Le Parti dichiarano inoltre che il Contratto è stato debitamente sottoscritto e scambiato, completo in ogni sua parte, e debitamente sottoscritto, e che esso costituisce un obbligo valido e giuridicamente vincolante che può essere fatto valere nei confronti delle Parti ai sensi dei suoi termini.

5.2 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario dichiara e garantisce di possedere tutti i permessi e le altre autorizzazioni necessarie per fornire i propri servizi nelle Aree di Sosta e condurre la propria attività come viene ora svolta.

5.3 Il Concessionario/Ente, al fine di scongiurare ipotesi di visibilità sperequata fra Erasmus s.r.l. e suoi eventuali concorrenti, dichiara e garantisce che Erasmus s.r.l. e ogni altro suo concorrente ha ricevuto e riceverà pari trattamento e spazi di visibilità nelle aree oggetto del Contratto, e che per la durata del Contratto, nessun concorrente o potenziale concorrente della società Erasmus s.r.l. riceverà alcun vantaggio competitivo sleale o improprio.

A tal scopo il Concessionario/Ente garantisce che tutti gli attuali e/o futuri fornitori di servizio analogo a quello del presente contratto hanno e/o avranno pari spazio e visibilità e parità di condizioni di accesso all’utenza finale.

5.4 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario dichiara e garantisce di avere il pieno titolo e/o diritto di concedere a Erasmus s.r.l. la fruizione dei propri servizi nelle “Aree di Sosta” individuate in conformità con i termini del presente Contratto.

5.5 Ciascuna Parte dichiara che le dichiarazioni e garanzie che rilascia mediante la sottoscrizione del presente contratto sono vere, corrette, precise e complete alla data del Contratto e saranno vere, corrette, accurate e complete per l’intera durata del Contratto.

In caso di modifiche o variazioni durante la vigenza del presente contratto ogni parte si obbliga a darne comunicazione all’altra per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla modifica stessa.

6 Assenza di esclusiva

Nessuna disposizione del presente Contratto potrà impedire o limitare Erasmus s.r.l. dal continuare ad offrire e/o fornire liberamente, anche in futuro, i “servizi GioBlu” ad altri soggetti concessionari (Enti o Proprietari). Erasmus s.r.l., pertanto potrà liberamente fornire, senza alcun impedimento, i suoi servizi (incluso il “Sistema GioBlu”) ad altre parti terze rispetto al presente contratto, compresi – e senza limitazione a -

amministratori di parcheggi, operatori, proprietari, e concorrenti (reali o potenziali) del Concessionario/Ente.

7 Proprietà Intellettuale

7.1 Ad eccezione dei diritti espressamente concessi ai sensi del Contratto, nessuna disposizione del Contratto costituirà trasferimento o cessione – neanche parziale – dei diritti di Proprietà Intellettuale di ciascuna delle Parti, e una Parte non potrà vantare o rivendicare alcun diritto od interesse nei confronti dei diritti di Proprietà Intellettuale dell'altra Parte.

7.2 Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità di qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale:

- (i) conferito alla Parte
- (ii) sviluppato da una Parte durante o successivamente alla cessazione del Contratto e
- (iii) ogni e qualsiasi modifica, miglioramento, aggiornamento ed opera (anche informatica) realizzata avvalendosi degli strumenti informatici (software) già protetti da diritti di Proprietà Intellettuale della Parte. Inoltre le Parti manterranno (rispettivamente ed indipendentemente) i diritti, il titolo e gli interessi relativi ai dati riservati e/o sensibili (comunque non pubblici e protetti da riservatezza) generati dall'uso da parte del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario e dell'Utente Finale (essendo inteso e chiarito che tali dati saranno indicati quali "Dati della Transazione").

Eramus s.r.l. avrà il diritto ad usare e servirsi dei "Dati della Transazione" nella maniera necessaria ed utile per monitorare, sviluppare e migliorare i "Servizi GioBlu", nonché per qualunque altra finalità entro i limiti di legge, sia durante che dopo il termine di Durata del presente Contratto, a condizione che tali dati siano anonimizzati, non identificabili ed altrimenti resi non associabili o collegabili con il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario.

7.3 Eramus s.r.l. concede al Concessionario/Ente, ovvero al Proprietario, per la durata del Contratto, una licenza di uso non esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile, priva di royalty, limitata e revocabile (parzialmente o totalmente), di utilizzo ed esposizione di marchi, ragioni sociali ed altri simboli di proprietà di Eramus s.r.l. al solo scopo di identificare e pubblicizzare Eramus s.r.l. e la fornitura dei "Servizi GioBlu" all'interno delle Aree di Sosta nell'ambito territoriale del Contratto. Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario non potrà usare o esporre tali marchi, nomi commerciali o simboli in modi o contesti diversi onde indurre la percezione che ciò sia lesivo degli interessi di Eramus s.r.l. ovvero che tali usi – comunque non autorizzati – possano arrecare pregiudizio loro distintività o validità. Il

Concessionario/Ente non potrà utilizzare o esporre i marchi, le denominazioni commerciali e gli altri simboli di Eramus s.r.l. in modi o contesti tali da ingenerare negli "Utenti finali" una percezione negativa degli interessi di Eramus s.r.l..

7.4 Eramus s.r.l. si obbliga a tenere indenne e/o risarcire il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario per qualsiasi danno fosse accertato con sentenza definitiva (passata in giudicato) resa da un tribunale competente in favore di qualsiasi soggetto terzo – rispetto al presente Contratto – che statuisca che l'uso o l'esposizione da parte dell'Ente/Concessionario, ovvero del Proprietario, dei marchi, ragioni sociali ed altri simboli di proprietà di Eramus s.r.l. in conformità con la Sezione 7.3 sopra, costituisce violazione ovvero un'appropriazione indebita di qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale di terzi, incluso qualsiasi brevetto, diritto d'autore, marchio, o segreto commerciale, nel Territorio o Territori come stabiliti nel Contratto.

7.5 Il Concessionario/Ente con il presente Contratto concede – senza corrispettivo alcuno – alla Eramus s.r.l., per tutta la durata del Contratto, il libero uso di nomi e simboli di sua proprietà ovvero allo stesso riconducibile, affinché Eramus s.r.l. possa informare ogni potenziale "Utente Finale" che il Concessionario/Ente aderisce ai "Servizi GioBlu" nonché al fine di inserire il Concessionario/Ente nell'elenco degli Enti serviti dai "Servizi GioBlu" anche in altre aree del territorio italiano. Tale concessione è rilasciata con divieto di usi difformi e non pertinenti dalle finalità del Contratto.

Eramus s.r.l. non userà o esporrà marchi, nomi commerciali o simboli associati all'Ente/Concessionario in alcun modo o contesto che sia lesivo degli interessi del Concessionario/Ente.

7.6 Il Concessionario/Ente indennizzerà, e terrà indenne la società Eramus s.r.l. (inclusi i suoi funzionari, amministratori e dipendenti) per qualsiasi pregiudizio che la stessa avrà subito, come altresì per qualsiasi costo e spesa (incluse le spese legali) sostenuto in conseguenza di qualsiasi reclamo, causa o procedimento giudiziario intentato contro qualsiasi soggetto dipendente o facente capo alla Eramus s.r.l. (inclusi, ma senza limitazione a: amministratori, dipendenti, clienti, o altre parti) basato su qualsiasi addebito o doglianza circa l'uso, la vendita, la distribuzione, o altra cessione, ovvero utilizzo di sistemi o diritti di Proprietà Intellettuale appartenenti al Concessionario/Ente, ovvero a qualsiasi fornitore con cui il Concessionario/Ente stia collaborando.

8 Segnaletica

8.1 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario autorizza Eramus s.r.l. ad esporre le informazioni relative alla possibilità di utilizzare i "Servizi GioBlu" nell'Area di Sosta. Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario farà

del suo meglio per esporre, illustrare e promuovere nei confronti dei potenziali utenti l'uso dei "Servizi Gioblu". Tale esposizione può essere fatta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo o limitativo, posizionando la segnaletica di Erasmus sui parchimetri ovvero sui cartelli stradali del Concessionario/Ente e su altre relative aree, siano esse digitali o fisiche, (incluse le aree future) dove esse siano visibili agli Utenti Finali ed ai potenziali Utenti Finali e ovunque si possano trovare informazioni relative alla gestione della sosta: tali aree sono da considerarsi "Area Segnaletica" ai fini del presente Contratto.

8.2 Qualora il Concessionario/Ente realizzi nuove aree di sosta a pagamento nel proprio territorio si obbliga a darne tempestiva comunicazione ad Erasmus s.r.l. affinché la medesima società predisponga e fornisca tutto il materiale di cui all'art. 3.3 ed il Concessionario/Ente lo installi.

Nelle aree di sosta a pagamento di eventuale nuova realizzazione, il Concessionario/Ente si obbliga a garantire ad Erasmus s.r.l. pari condizioni di visibilità, e fruibilità per ogni potenziale "Utente Finale", come pattuito ai sensi dell'art. 5.3.

In difetto, ovvero laddove Erasmus s.r.l. individuasse situazioni di sperequazione rispetto ad altri fornitori di servizio analogo a quelli prestati con il presente Contratto, il Concessionario/Ente si obbliga ad eliminare immediatamente, a semplice richiesta, gli eventuali squilibri sperequanti fermo restando che il Concessionario/Ente rimarrà responsabile per ogni pregiudizio che Erasmus s.r.l. possa subire e quantificare in conseguenza di tali eventuali squilibri.

8.3 Erasmus s.r.l. è responsabile della fornitura al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario del layout del materiale segnaletico nella misura che Erasmus s.r.l., in base alla propria esperienza commerciale, ritenga appropriata e sosterrà i costi di produzione di tale layout del materiale segnaletico.

8.4 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario è responsabile per la custodia e manutenzione del materiale segnaletico di cui al paragrafo che precede e si obbliga a sostenere i costi relativi all'installazione, al montaggio e all'esposizione della segnaletica e del materiale segnaletico, così come qualsiasi costo di produzione per la sostituzione della segnaletica (ad es. a causa di danni). In particolare, laddove l'installazione ed il montaggio della segnaletica richieda e l'ottenimento di qualsiasi permesso e/o autorizzazione amministrativa, e salvo ove diversamente concordato tra le Parti, il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario documenterà ad Erasmus s.r.l. l'avvenuto rilascio del/dei permesso/i e/o della relativa autorizzazione amministrativa. Inoltre, il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario si obbliga, costituendosi responsabile, a farsi carico dei costi relativi

allo smontaggio della segnaletica e del materiale segnaletico e al loro corretto smaltimento, ad esempio in caso di cessazione e/o risoluzione del Contratto, ovvero se la segnaletica venga cambiata/sostituita per altre ragioni, salvo ove diversamente concordato tra le Parti.

8.5. i costi e le imposte sulla pubblicità saranno a carico del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario e nessuna somma potrà essere richiesta alla Erasmus s.r.l. per l'esposizione del materiale.

8.6 posto che fra le dotazioni che saranno fornite da Erasmus s.r.l. è incluso lo strumento informatico WebApp di verifica di autenticità dei QRcode forniti ed esposti, Erasmus s.r.l. raccomanda al Concessionario/Ente verifiche frequenti, ferma restando la facoltà del Concessionario/Ente di stabilire a propria insindacabile discrezione la periodicità dei controlli e monitoraggi.

Il Concessionario/Ente si obbliga, dunque, a monitorare regolarmente l'autenticità e lo stato di conservazione della segnaletica fornita da Erasmus s.r.l. nonché a segnalare tempestivamente ad Erasmus s.r.l. qualsiasi caso di manomissione, alterazione o contraffazione rilevata nelle Aree di Sosta o nelle Aree Segnaletiche.

Tale obbligo comprende anche la verifica visiva periodica e l'adozione di misure idonee a prevenire l'utilizzo improprio o fraudolento della segnaletica nelle "aree di Sosta".

8.7 In ogni caso di manomissione e/o alterazione del materiale segnaletico (come fornito da Erasmus s.r.l. in base al presente contratto) successivo all'installazione da parte del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario, Erasmus s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile di alcuna contestazione, reclamo e/o richiesta eventualmente formalizzata da parte di alcun "Utente Finale".

Parimenti, Erasmus s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile – né potrà essere chiamata in garanzia dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario - in caso di procedimenti di Opposizione a Sanzione amministrativa radicati da "Utenti Finali" per omesso o parziale pagamento della "Tariffa di sosta".

Il Concessionario/Ente ovvero il proprietario, dunque, esonerano espressamente Erasmus s.r.l. da ogni responsabilità conseguenti a manomissioni e/o alterazioni – non autorizzate - della segnaletica nelle "Aree di Sosta" successivi alla fornitura della segnaletica.

9 Utenti Finali

9.1 Gli Utenti Finali accedono ed usufruiscono del "Servizio Gioblu" tramite WebApp che gli stessi devono autonomamente visualizzare sui propri apparati. Tutti i costi di commissione legati all'utilizzo della WebApp necessaria e sufficiente ad avvalersi del "Servizio Gioblu" sono stabiliti da Erasmus s.r.l. a sua esclusiva discrezione. Il Concessionario/Ente prende atto riconosce e concorda

di non avere alcun diritto rispetto al rapporto di clientela tra ciascun "Utente Finale" e la società Erasmus s.r.l. per l'uso dei "Servizi GioBlu" e del "Sistema GioBlu"

9.2 Erasmus s.r.l. manterrà in ogni momento il diritto di precludere o far cessare la fruibilità dei, ovvero di recedere dai "Servizi GioBlu", ovvero di terminare la relazione con ciascun "Utente Finale" in conformità con il contratto applicabile.

10 Pagamento

10.1 Tutte le "Tariffe di Sosta" imposte agli "Utenti Finali" saranno rimosse dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario.

10.2 Con il pagamento al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario della "Tariffa di Sosta" dovuta, l'Utente Finale è liberato dai suoi obblighi nei confronti del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario relativamente alle "Tariffe di Sosta".

10.3 Spetta al Concessionario/Ente ovvero al Proprietario contabilizzare e pagare l'eventuale IVA relativa alla concessione dell'Area di Sosta all'Utente Finale qualora applicabile.

10.4. le parti si danno atto reciprocamente, pattuiscono ed accettano che il pagamento della commissione da parte dell'Utente Finale per l'utilizzo di qualsiasi "Servizio GioBlu" costituisce rapporto contrattuale che si instaura unicamente tra ciascun "Utente Finale" ed Erasmus s.r.l., di conseguenza il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario rinuncia a qualsiasi rivendicazione o diritto inerente o connesso con l'utilizzo da parte di ciascun "Utente Finale" di ogni e qualsiasi "Servizio GioBlu" inerente a qualsiasi "Area di sosta" assistita mediante il presente Contratto.

11 Indennità e Limitazioni di Responsabilità

11.1 Erasmus s.r.l. potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni – contrattuali ovvero extracontrattuali – che il Concessionario/Ente avrà provato essere causati dall'uso dei "Servizi GioBlu" solo e unicamente entro i limiti di quanto eventualmente fatturato ed incassato sulle aree di sosta del Concessionario/Ente nei 12 (dodici) mesi precedenti all'eventuale evento dannoso che il Concessionario/Ente proverà di aver liquidato al soggetto terzo eventualmente danneggiato dall'utilizzo dei "Servizi GioBlu" e limitatamente alle "Aree di sosta" ove tale servizio risulterà attivo.

In particolare, laddove il danno abbia avuto luogo entro 12 (dodici) mesi dall'inizio delle attività del Contratto, Erasmus s.r.l. non potrà comunque essere tenuta responsabile per somme superiori a dodici (12) volte la Commissione mensile media dell'utente finale per il periodo in cui sono stati forniti i "Servizi GioBlu" sulle aree di sosta del Concessionario/Ente.

Per ulteriore chiarezza fra le parti, la Commissione annuale di cui al presente Art. 11.1 esclude qualsiasi "Tariffa di Sosta" fissata dal Concessionario/Ente nelle "Aree di Sosta" servite dai "servizi GioBlu" ai sensi del presente Contratto per conto del Concessionario/Ente.

11.2 È inteso e pattuito fra le parti che Erasmus s.r.l. non è, né sarà, ritenuta responsabile per eventuali danni indiretti o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto, perdita di entrate, perdita di dati, perdita di affari, perdita di avviamento, perdita dovuta all'interruzione dell'attività e qualsiasi altro reclamo da parte di terzi al presente Contratto.

11.3 Ogni Parte del Contratto farà sforzi commercialmente ragionevoli per prevenire o mitigare qualsiasi perdita, danno, costo o spesa rispetto ai quali potrebbe essere avanzata una richiesta di risarcimento ai sensi del Contratto.

11.4 Nessuna delle Parti avrà diritto a presentare un reclamo ai sensi del Contratto a meno che il medesimo reclamante contrattuale non abbia dato preventiva comunicazione scritta di reclamo indirizzato alla Parte inadempiente, descrivendo in modo ragionevolmente dettagliato la natura della propria doglianza e, per quanto possibile, il calcolo della perdita reclamata: tale reclamo dovrà essere notificato all'altra Parte entro sessanta (60) giorni da quando la Parte reclamante ha scoperto i fatti e le circostanze che danno origine al reclamo.

11.5 Nessuna previsione del Contratto escluderà o limiterà la responsabilità di una Parte per frode o dichiarazione fraudolenta, colpa grave o dolo nei confronti dell'altra.

11.6 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario sarà responsabile nei confronti di Erasmus s.r.l. delle prestazioni dei suoi eventuali subappaltatori, rendendosi responsabile senza riserve delle loro condotte.

In particolare, l'esistenza di subappaltatori per le aree di sosta, anche ove sopravvenisse durante la vigenza del presente contratto, dovrà essere comunicata per iscritto dal Concessionario/Ente ovvero dal Proprietario ad Erasmus s.r.l. entro e non oltre 30 giorni dall'inizio delle attività concesse in subappalto.

11.7 Nel caso in cui una Parte venga a conoscenza di qualsiasi reclamo, azione, causa, ecc., reale o minacciata, per la quale l'altra Parte potrebbe essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 11 delle presenti Condizioni Generali, tale Parte dovrà, senza ritardo, dare comunicazione scritta all'altra Parte di tale reclamo, azione, causa, ecc. e fornire l'assistenza che l'altra Parte potrà ragionevolmente richiedere per difendere tale reclamo, azione, causa, ecc.

11.8 In caso di mancata comunicazione da parte del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario, di episodi

di manomissione, alterazione o contraffazione della segnaletica, come previsto all'articolo 8.6, Erasmus s.r.l. sarà automaticamente manlevata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante da tale omissione: in particolare, ciò include – senza limitazioni – ogni richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, contestazioni, sanzioni o altri oneri.

11.9 Erasmus s.r.l. è esonerata da qualsivoglia responsabilità in caso di disservizi o problemi causati da Pagopa o PSP accreditati; il Concessionario/Ente pertanto dovrà rivalersi direttamente su quest'ultimi.

12 Incontri e collaborazione

Per garantire una collaborazione reciprocamente vantaggiosa, le Parti convengono, qualora si renda necessaria, di tenere riunioni di stato di avanzamento di esecuzione del contratto con cadenza trimestrale. In tali riunioni le Parti valuteranno e discuteranno le dinamiche evolutive attuali e potenziali del Contratto, onde consentire un sempre più armonico successo della collaborazione.

13 Disposizioni speciali

Per le "Aree di Sosta" che prevedono dei sistemi di pagamento tramite riconoscimento di targa sono previste speciali disposizioni che verranno disciplinate in base alle esigenze specifiche del Concessionario/Ente ovvero del Proprietario mediante specifiche ed ulteriori disposizioni e appendici contrattuali.

14 Durata e Risoluzione

14.1 Il Contratto entrerà in vigore alla Data di sottoscrizione e Decorrenza ed avrà durata e sarà in vigore per sette anni, con espresso patto di tacito rinnovo per ugual periodo in caso di mancata comunicazione di cessazione del contratto da eseguirsi a mezzo racc.ta a/r ovvero P.E.C. entro sei mesi antecedenti alla scadenza naturale.

14.2 Le parti si danno reciprocamente atto e pattuiscono che, in considerazione delle obbligazioni reciproche assunte e degli investimenti iniziali che le stesse comportano, durante i trentasei (36) mesi iniziali del Contratto (la "Durata Iniziale") il Contratto non potrà essere risolto né potrà procedersi a recesso. Successivamente al Periodo Iniziale, una Parte potrà recedere dal o risolvere il Contratto mediante preavviso all'altra Parte di sei (6) mesi.

14.3 Tuttavia, nonostante la specifica pattuizione di cui all'art. 14.2, una Parte può avvalersi e comunicare in qualsiasi momento la risoluzione immediata del Contratto, mediante comunicazione scritta dalla Parte adempiente se la Parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e con l'eccezione di cui al successivo punto 14.3(i), in cui si applica l'articolo 1454 del Codice Civile, laddove la parte inadempiente:

(i) commette "Violazione Sostanziale" di una qualsiasi delle disposizioni del Contratto: e, nel caso di una violazione suscettibile di rimedio, se la parte inadempiente non pone rimedio alla stessa violazione contestata, ovvero non fornisce idonea e puntuale spiegazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione;

(ii) commette molteplici, o ripetute violazioni non sostanziali dei termini del Contratto indipendentemente dal fatto che la Parte inadempiente abbia rimediato alle violazioni ripetute in conformità all'art. 14.3 (i) che precede; ovvero

(iii) diventa e/o viene dichiarata insolvente, viene dichiarata fallita o stipula un concordato o convoca un'assemblea dei suoi creditori; viene emesso un ordine o viene approvata una delibera di ammissione alla amministrazione o liquidazione; cessa l'attività o sospende il pagamento dei suoi debiti; stipula un accordo volontario di ripianamento del debito, ovvero un concordato con o a beneficio dei suoi creditori.

14.4 La Parte che intende invocare la violazione del Contratto deve presentare immediatamente, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi un reclamo scritto alla Parte inadempiente dopo essere venuta a conoscenza della violazione.

In difetto di tempestiva contestazione, ovvero in caso di contestazione tardiva, l'inadempimento lamentato non potrà essere annoverato fra le violazioni di cui al paragrafo 14.3 (ii) idonee ad accedere alla risoluzione anticipata del Contratto.

14.5 Al momento della risoluzione, Erasmus s.r.l. cesserà la fornitura dei "Servizi GioBlu" nelle "Area di Sosta" e l'Operatore cesserà immediatamente di rendere disponibili i "Servizi GioBlu" in tutte le "Aree di Sosta".

14.6 Tuttavia, nonostante la risoluzione e/o cessazione del Contratto gli artt. 7 (Proprietà Intellettuale), 16 (Riservatezza), 19 (Avvisi), e 20 (Legge Applicabile e Controversie) rimarranno efficaci e vincolanti e resteranno in vigore tra le Parti successivamente alla risoluzione per 10 (dieci) anni dalla data di cessazione del Contratto.

14.7 la risoluzione del Contratto non si estenderà automaticamente ad ogni e ciascun Addendum e/o appendice Paese stipulato da una Parte, ovvero da un suo Affiliato, a meno che le parti dell'Addendum e/o dell'appendice Paese abbiano confermato per iscritto che anche lo specifico Addendum e/o appendice Paese viene dichiarato risolto o cessato.

14.8 Ferma restando la pattuizione di cui all'art. 14.2, tuttavia, Erasmus s.r.l. potrà valersi della risoluzione immediata del Contratto se più del 50% (cinquanta per cento) delle azioni dell'Operatore o del Proprietario, o il controllo societario dello stesso, sia direttamente o

indirettamente acquisito da un concorrente (diretto o indiretto) di Erasmus s.r.l. ovvero se un soggetto terzo ottenga il “Controllo” o la proprietà dell'Operatore o del Proprietario e sia probabile che tale nuova proprietà o “Controllo”, secondo la insindacabile opinione di Erasmus s.r.l. influisca negativamente sui suoi affari. In ogni caso, L'Operatore si obbliga a comunicare immediatamente a Erasmus s.r.l. qualsiasi cambiamento di proprietà, assetto o “Controllo” in favore di soggetti terzi al presente Contratto, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia un concorrente di Erasmus s.r.l. o meno.

14.9 La risoluzione del Contratto (per qualsiasi motivo) non pregiudicherà alcun diritto o obbligo assunto da una Parte prima della data di risoluzione del Contratto. Infine nel caso di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Ente/Concessionario, lo stesso sarà tenuto a rimborsare alla Erasmus ogni spesa sostenuta sino alla data di risoluzione.

15 Protezione dei Dati

Le Parti si impegnano a rispettare l'accordo sulla protezione della riservatezza e dei dati che è incorporato nel Contratto come da Appendice.

16 Riservatezza

16.1 Una Parte può, ai fini del Contratto, rivelare “Informazioni Riservate” all'altra Parte affinché tale Parte:

- (i) usi, ovvero perché si organizzi per raggiungere, lo stesso livello di protezione (che non deve essere inferiore ad un livello ragionevole in ottemperanza alle norme vigenti in materia) per proteggere la riservatezza, e per prevenire l'uso non autorizzato o la divulgazione di tale “Informazione Riservata” che la Parte usa per proteggere le informazioni di sua proprietà intellettuale e confidenziali, e
- (ii) non usi tale “Informazione Riservata” per nessun altro scopo estraneo ovvero non inerente all'adempimento di questo Contratto ovvero per finalità non espressamente disciplinate da questo Contratto.

16.2 Qualsiasi “Informazione Riservata” comunicata da una Parte all'altra è strettamente confidenziale e non può, direttamente o indirettamente, essere divulgata dalla Parte ricevente a soggetti terzi rispetto al presente Contratto, con le seguenti eccezioni, specificamente pattuite ed approvate dalle parti:

- (a) la Parte rivelante/trasmittente ha espressamente acconsentito ed autorizzato per iscritto a tale divulgazione,
- (b) la divulgazione è eseguita per esigenze legate agli incarichi dei dipendenti, consulenti professionali, revisori e consulenti delle parti al fine di consentire, o implementare, l'adempimento del Contratto: segnatamente, per quanto riguarda Erasmus s.r.l., ciò

include qualsiasi dipendente, consulente professionale, revisore e/o consulente della Erasmus s.r.l.;

(c) se la divulgazione e/o trasmissione debba essere eseguita in ottemperanza a qualsiasi legge applicabile in Italia, in conseguenza di ovvero ottemperanza a qualsiasi ordine di tribunale o autorità giurisdizionale o di Pubblica Sicurezza competente, ovvero

(d) sia necessario al soggetto terzo che ne ha richiesto la divulgazione al fine di esercitare i propri diritti ai sensi del Contratto o per adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto.

Le “Informazioni Riservate” coperte da confidenzialità e/o riservatezza non comprendono le informazioni:

- (i) che sono, o diventano, di pubblico dominio per motivi diversi da una violazione della presente Sezione pattuizione (articolo);
- (ii) che sono state ottenute da un terzo senza violazione di un obbligo di riservatezza; e
- (iii) informazioni che il terzo può dimostrare di aver sviluppato e/o ricevuto indipendentemente dalle Parti con mezzi diversi dall'accesso alle “Informazioni Riservate”.

16.3 Alla scadenza, cessazione o alla risoluzione del “Contratto”, la Parte che le avrà ricevute dovrà prontamente distruggere o restituire alla Parte rivelatrice tutte le “Informazioni Riservate” relative al Contratto ricevute dalla Parte rivelatrice che sono in suo possesso o controllo, a meno che la conservazione ed uso di tali informazioni siano necessarie o sufficienti per finalità di backup o di revisione contabile comunque necessarie per la cessazione del Contratto.

17 Forza maggiore

17.1 Una Parte sarà esonerata da responsabilità per inadempimento, o parziale adempimento di qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto durante il periodo, e nella misura in cui il dovuto adempimento dello stesso da parte della Parte sia impedito a causa di qualsiasi circostanza al di fuori del suo ragionevole controllo: ciò comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, inondazioni o altri disastri naturali, atti di guerra, azioni terroristiche, conflitti di lavoro, guasti, interruzioni o ritardi nella rete telefonica, di Internet o altre reti di comunicazione, restrizioni nel traffico generale, incidenti, esplosioni, disturbi, legislazione o misure prese dalle autorità governative.

17.2 La Parte colpita dovrà comunicare formalmente, per iscritto, all'altra Parte l'evento di Forza Maggiore il più presto possibile.

18 cessione del contratto

18.1 Il Concessionario/Ente ovvero il Proprietario consente ad Erasmus s.r.l., espressamente e

preventivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 comma I Cod. Civ., di cedere tutti i diritti ed obblighi nascenti dal presente contratto ad altra persona fisica o giuridica previa comunicazione formale, nei modi di cui all'art. 20.1 e presso i recapiti di cui all'art. 20.4.

18.2 il Cessionario, dunque, subentrerà nei diritti ed obblighi di Erasmus s.r.l., con contestuale liberazione da ogni obbligo a carico e diritto in favore di quest'ultima (Cedente).

19 Varie

19.1 Il Contratto costituisce l'insieme degli accordi e pattuizioni, nonché il sinallagma, tra le Parti per quanto riguarda l'oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi orali o scritti, gli impegni e/o gli obblighi tra le Parti per quanto riguarda il suo oggetto.

19.2 Per espressa pattuizione fra le parti, Erasmus s.r.l. ha facoltà di trasferire il Contratto (in tutto o in parte) a persona (fisica o giuridica) che designerà, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione e/o avviso scritto al Concessionario/Ente.

Se il Contratto, o qualsiasi parte di esso, viene ceduto, assegnato o trasferito ad un soggetto terzo, il cedente dovrà assicurare che il cessionario si obblighi ad adempiere tutte le clausole e pattuizioni del Contratto.

19.3 A meno che non sia esplicitamente e specificamente indicato nel Contratto, qualsiasi modifica del Contratto dovrà avere forma scritta e non avrà alcun effetto se non approvata e firmata da entrambe le Parti.

19.4 Le Parti sono e permangono indipendenti l'una dall'altra, e nessuna previsione del presente Contratto può essere interpretata in modo da costituire o nominare una delle Parti come agente, socio, joint venturer o rappresentante dell'altra Parte a qualsiasi scopo, non è concesso ad alcuna delle Parti alcun diritto o autorità di assumere o creare qualsiasi obbligo o responsabilità, esplicita o implicita, in nome o per conto dell'altra, né è concesso il potere dell'una di vincolare l'altra Parte in qualsiasi modo o maniera, se non esplicitamente indicato e pattuito nel Contratto.

19.5 I titoli degli articoli del Contratto sono per mera comodità di riferimento e non devono in alcun modo limitare o influenzare il significato o l'interpretazione delle disposizioni del Contratto.

20 Avvisi

20.1 Tutti gli avvisi o le altre comunicazioni fornite ai sensi o in relazione al Contratto devono avere forma scritta ed essere consegnati di persona o tramite corriere o inviati per posta raccomandata o certificata o email all'indirizzo dell'altra Parte come indicato nel Contratto o comunicato/notificato in data successiva, in conformità con il Contratto, e saranno considerati ricevuti dalla Parte destinataria:

- (i) se consegnati per corriere o di persona: il giorno della consegna;
- (ii) se consegnati con lettera raccomandata: tre (3) giorni lavorativi dopo la consegna della lettera raccomandata; e
- (iii) se inviati per email: una volta che il destinatario abbia specificamente confermato la ricezione di tale e-mail (le conferme automatiche non sono considerate come una ricezione);
- (iv) se inviati mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) dal momento in cui viene recapitata alla casella del mittente la ricevuta di CONSEGNA della comunicazione.

20.2 Qualsiasi avviso alla Erasmus s.r.l. che si riferisce agli artt. 7 (Proprietà Intellettuale), 11 (Responsabilità), 14 (Durata e Risoluzione), dovrà, in aggiunta alla Sezione 19.1, altresì essere consegnato di persona o tramite corriere o inviato per posta raccomandata o certificata all'Ufficio Legale presso la sede legale di Erasmus s.r.l..

20.3 Previo avviso in conformità alla presente Sezione, una Parte può notificare all'altra Parte un cambiamento del proprio nome, indirizzo o altre informazioni, dopo di che tale cambiamento di nome, indirizzo o altre informazioni si applicherà agli avvisi effettuati ai sensi del Contratto.

20.4 I recapiti presso cui saranno considerate valide le comunicazioni formali sono i seguenti:

- Concessionario/Ente ovvero proprietario
- Erasmus s.r.l.

Parimenti, eventuali modifiche dei sopra indicati recapiti avranno effetto nei termini previsti dall'art. 20.1.

21 Oneri e tasse sulla pubblicità

Il Concessionario/Ente esonera Erasmus s.r.l. da ogni onere e/o tassa pubblicitaria presente o futura anche nell'ipotesi in cui le "aree di Sosta" siano date in concessione a soggetti terzi di diritto privato, ivi compreso – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – società municipalizzate e/o altri soggetti di diritto privato compartecipati dal Concessionario/Ente.

In ogni caso il Concessionario/Ente si obbliga a manlevare Erasmus s.r.l. da ogni richiesta di pagamento di oneri e/o tasse sulla pubblicità eventualmente richieste da terzi rispetto al presente Contratto e, comunque, il Concessionario/Ente si obbliga al rimborso integrale di quanto Erasmus s.r.l. avrà versato a tali titoli, a semplice richiesta ed esibizione della prova di pagamento da parte di Erasmus s.r.l. senza eccezioni.

22 Legge Applicabile e Controversie

22.1 Il Contratto sarà regolato da e interpretato in conformità con le leggi italiane, senza riferimento ai suoi principi sul conflitto di legge.

22.2 Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione al Contratto, o la violazione, risoluzione o invalidità dello stesso, sarà definitivamente devoluta al foro esclusivo del Tribunale di Roma.

Roma lì 19/05/2026

Ente

Eramus srl
